

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 15 ottobre 1997. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Ministro per la funzione pubblica, Franco Bassanini.

La seduta comincia alle 9,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Parere su atti del Governo.

« Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte emendative e nelle relative votazioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, illustra la nuova formula-

zione dei punti 21) e 22) della proposta di parere e, conseguentemente, ritiene assorbite, se non vi sono obiezioni, le proposte emendative 47-GUBERT, 48 -CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA, 48bis-LUBRANO DI RICCO, 49-MAROTTA, 50-GARRA, 51, 52, 53, 54-BONATO, 55-GUBERT, 56,57-CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, ZACCHERA.

Il deputato Luigi MASSA ricorda al relatore che occorre introdurre al punto 14) della proposta di parere la proposta emendativa, ieri approvata dalla Commissione, relativa alla previsione che il Governo definisca un regolamento tipo per le elezioni della RSU da utilizzare nel caso in cui la contrattazione non lo abbia definito.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI assicura che quanto deliberato positivamente dalla Commissione risulterà nel testo finale riformulato del parere.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, facendo presente che sono all'esame della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati proposte di legge in tema di rappresentatività sindacale, dichiara di averne voluto riprendere lo spirito con la proposta emendativa 63 che prevede il referendum tra i lavoratori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, constata che la que-

stione è assai delicata. Si rimette, pertanto, alla decisione della Commissione riguardo alle proposte emendative 38-MASSA e 63-TAPPARO, che sono di analogo contenuto.

Il Ministro per la funzione pubblica, Franco BASSANINI, intervenendo sul punto e partendo dal presupposto che il Governo rappresenta uno dei datori di lavoro, ritiene che il Parlamento debba tener conto che nella contrattazione esistono due parti tra cui occorre creare equilibrio ed un reciproco affidamento.

Il deputato Franco FRATTINI si dichiara favorevole alla proposta del collega Massa in quanto le forme di verifica introdotte porterebbero a novità molto forti. Si interroga, però, sulla fonte più appropriata a prevedere forme di consultazione. Se fosse la fonte contrattuale a prevederle, si potrebbe stabilire che tale previsione valga in via transitoria fino alla legge di riforma.

Il deputato Luigi MASSA concorda con le considerazioni del collega Frattini e limita la propria proposta alla parte in cui si demanda il tema alla fonte contrattuale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 58-MASSA come da questi precisata.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbita nella precedente votazione la proposta emendativa 63-TAPPARO.

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara, inoltre, assorbite nel parere le proposte emendative 59-GIARETTA, 60-D'ALESSANDRO PRISCO, 61-MASSA.

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, all'atto di porre in votazione la proposta emendativa 62-CAVERI, ritiene opportuna una previa chiarificazione della stessa, vista l'assenza del firmatario.

Il deputato Luigi MASSA precisa che la proposta emendativa 62-CAVERI mira a far sì che laddove vi siano comparti per i quali è prevista la contrattazione collettiva nazionale, i sindacati delle minoranze linguistiche riconosciute, pur in assenza della soglia del cinque per cento, possano ritenersi titolari dei medesimi diritti delle associazioni sindacali considerate rappresentative sulla base del decreto delegato del Governo.

Il deputato Valter BIELLI fa notare che le minoranze sono rappresentate nelle RSU a patto che abbiano un minimo di rappresentatività. Non si deve, pertanto, prescindere dal valore di democrazia che si riconosce alle RSU.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che il senso della proposta emendativa 62-CAVERI è finalizzato a derogare ai criteri di rappresentatività di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo.

Il deputato Franco FRATTINI rileva che le preoccupazioni avanzate nella discussione si possono superare ove si sottolinei e chiarisca che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, articoli peraltro già citati nella proposta emendativa 62-CAVERI, fanno riferimento alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche più rappresentative. In tal modo si evita che si riconoscano i diritti sindacali alle associazioni sindacali che non abbiano un minimo di rappresentatività.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene di poter recepire nel parere la proposta emendativa 62-CAVERI come riformulata dalla discussione.

La Commissione approva il relativo punto aggiuntivo del parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

« La Commissione

Esaminato lo schema di decreto legislativo recante Prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premessi che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti contenenti ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti nell'articolo 11, comma 4, della delega, nonché nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, si rende opportuno uniformare il decreto alle norme della legge di delega, la quale richiede che sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro si garantiscano forme di consultazione alle organizzazioni sindacali « *firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti* » (articolo 11, comma 4, lettera h), legge n. 59/97). Lo schema di decreto garantisce invece la consultazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 7, comma 1, cioè alle

organizzazioni che, in base ai requisiti posti dall'articolo 7, sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

2) All'articolo 1, comma 3, si prevede che i contratti collettivi di comparto possano prevedere discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca. Il decreto deve attenersi alla norma di delega (articolo 11, comma 4, lettera d), legge n. 59/97), la quale richiede che i decreti legislativi e la contrattazione « *stabiliscano una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico scientifiche e di ricerca* », cioè stabilisce un obbligo e non una mera facoltà di dare disciplina distinta a determinate categorie professionali.

3) L'articolo 1, comma 4, a differenza del vigente articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialità che questo settore presenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione. La Commissione ritiene inoltre che, in forza del disposto dell'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge n. 59/97, in ciascun comparto dell'area contrattuale autonoma della dirigenza si deve distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali.

4) L'articolo 2, comma 6, omette ogni riferimento ad ipotesi di incompatibilità, che risultano invece previste dal vigente articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93. Appare pertanto opportuno integrare la norma disponendo che non possano far parte del Comitato direttivo dell'ARAN persone che rivestano incarichi

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in sindacati ovvero che non abbiano interrotto da almeno due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

5) All'articolo 2, dopo il comma 7, occorre inserire un successivo comma *7-bis*, in cui si affermi che i contributi di cui al comma 7 affluiscono al bilancio dell'ARAN mediante un sistema di trasferimenti da definirsi con decreto del Ministero della funzione pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. Nella fase di prima applicazione della normativa, il contributo di cui al comma 7, lettera *b*), deve essere fissato in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna pubblica amministrazione e viene anticipato all'ARAN all'atto dell'assegnazione del contributo di cui al comma 7, lettera *a*). Il contributo verrà successivamente rideterminato con le modalità previste dal comma 7, lettera *b*).

6) All'articolo 2, comma 8, occorre prevedere che l'autonomia dell'ARAN è anche amministrativa. I regolamenti dell'Agenzia devono essere sottoposti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento. Il penultimo periodo del comma deve essere soppresso.

7) Al fine di garantire la continuità delle funzioni istituzionali dell'ARAN, all'articolo 2, comma 9, occorre inserire una norma che salvaguardi l'attuale patrimonio di professionalità ed esperienze presente all'interno dell'Agenzia, prevedendo la possibilità che il personale che vi è attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo possa optare per l'inquadramento in ruolo. Occorre inoltre introdurre una maggiore flessibilità nella gestione del personale, che risulta troppo rigida prevedendo esclusivamente personale di ruolo.

8) La Commissione ritiene inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano partecipare alla contrattazione, per i settori o com-

parti del pubblico impiego i cui oneri finanziari gravano interamente sui propri bilanci, attraverso apposite agenzie o organi preposti, indicati dalla legge regionale o provinciale.

9) L'articolo 3 ha una formulazione letterale poco chiara; potrebbe essere riformulato in modo più preciso, con un primo comma indicante in generale il potere di indirizzo degli enti rappresentati nei confronti dell'ARAN, un secondo comma sull'esercizio del potere di indirizzo per quanto concerne le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato ed infine un terzo comma relativo alle altre amministrazioni.

10) Sempre relativamente all'articolo 3, comma 1, occorre rendere obbligatoria la costituzione di un comitato di settore per ogni comparto di contrattazione; ciò al fine di rendere più certo il procedimento di contrattazione, chiarendo in modo univoco quale sia l'interlocutore dell'ARAN sul versante delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

11) Alla fine dell'articolo 3, comma 5, vanno aggiunte le parole: "« *il governo* », posto che nella relazione si afferma esplicitamente che per gli accordi quadro occorre costituire un organismo di coordinamento tra i vari comitati di settore e il governo.

12) All'articolo 4, comma 3, si deve indicare il momento da cui decorre il termine per l'espressione del parere da parte del Comitato di settore o del Governo. Inoltre la norma prevede espressamente un termine (cinque giorni) solo per il parere del Comitato di settore, nulla disponendo quanto al Governo. Occorre infine adeguare il decreto alla norma di delega, la quale prevede un termine di quindici giorni di tempo, decorsi i quali senza rilievi il Presidente dell'ARAN ha mandato a sottoscrivere il contratto.

13) All'articolo 4, comma 5, occorre prevedere, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f*), che la Corte dei conti si pronunci entro il

termine di quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende rilasciata in senso positivo.

14) L'articolo 4, comma 7, ha una formulazione che potrebbe consentire la sottoscrizione di un contratto da parte dell'ARAN anche nel caso di diniego di certificazione da parte della Corte dei conti. La norma deve essere riscritta precisando che la Corte dei conti, pur non potendosi esprimere sul merito delle scelte contrattuali, ha pieno titolo per pronunciarsi sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio del contratto e tale giudizio non può in alcun modo essere disatteso dall'ARAN. È da intendersi che, laddove la Corte si pronunci in senso positivo su tale compatibilità o laddove ometta di pronunciarsi nel termine di quindici giorni, in tal caso tutte le procedure per consentire all'ARAN la sottoscrizione dovranno chiudersi entro quaranta giorni.

15) Relativamente alle procedure di contrattazione disciplinate nell'articolo 4, occorre altresì che il decreto legislativo preveda che vengano definite in sede contrattuale le modalità di consultazione dei lavoratori interessati.

16) L'articolo 6, comma 3, demanda alla contrattazione collettiva il compito di definire composizione e modalità elettorali dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale, ponendo la legge unicamente i vincoli della segretezza del voto, della proporzionalità del sistema elettorale e della periodicità del rinnovo. Appare preferibile stabilire con lo stesso decreto legislativo un termine ultimo entro cui devono svolgersi le operazioni elettorali nelle varie unità amministrative; decorso tale termine senza che si sia provveduto alla costituzione delle RSU, il Governo potrà indire le elezioni per i comparti inadempienti. Occorre inoltre, compatibilmente alle esigenze tecnico organizzative delle unità amministrative interessate, che le votazioni avvengano in un solo giorno di votazione nei singoli comparti. E così appare opportuna una norma

che definisca la composizione dell'organismo, prevedendo la totale eleggibilità dei componenti della RSU, senza quote riservate di rappresentanza. È altresì opportuno che il Governo definisca un regolamento tipo per le elezioni delle RSU da utilizzare nel caso in cui la contrattazione non lo abbia definito.

17) Sempre con riferimento all'articolo 6, comma 3, appare opportuno che non venga richiesto ad alcuna organizzazione il quorum di firme per presentare una lista per l'elezione della RSU. La previsione della soglia del cinque per cento per la presentazione delle liste, calcolata non sul numero dei lavoratori sindacalizzati, ma sul totale dei lavoratori occupati nell'unità amministrativa, rischia infatti di escludere a priori componenti sindacali numericamente minoritarie, ma significative all'interno dell'unità amministrativa. Deve inoltre tenersi presente che la Corte costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 1996 n. 244, ha affermato che « *l'indicatore collegato al numero di voti ottenuti in elezioni a suffragio universale indette nelle unità produttive [...] presuppone l'introduzione di una normativa che preveda elezioni aperte a tutti i sindacati (senza i limiti previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU) e inoltre fissi una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa* ».

18) All'articolo 6, comma 3, occorre contemperare l'esigenza di avere una sede unitaria di rappresentanza di tutto il personale con la tutela di forme di rappresentatività all'interno dell'unità amministrativa di dirigenti, funzionari direttivi, quadri e qualificate tipologie professionali, garantendo a queste categorie almeno un rappresentante all'interno della RSU. In particolare i contratti collettivi dell'area della dirigenza possono prevedere le modalità di costituzione di rappresentanza sindacali unitarie della rispettiva dirigenza.

19) Sempre all'articolo 6, comma 3, occorre stabilire che un organismo di

rappresentanza unitaria del personale deve essere costituito non solo nelle unità amministrative che superino i quindici dipendenti, bensì ad ogni livello di contrattazione integrativa.

20) All'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, occorre stabilire che i contratti collettivi possano prevedere, ai fini della contrattazione integrativa, l'integrazione della RSU da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie non solo del contratto nazionale di comparto, ma anche del contratto relativo all'area contrattuale della dirigenza.

21) All'articolo 7, comma 1, è opportuno prevedere soglie di rappresentatività per l'ammissione alle trattative inferiori al cinque per cento almeno nella prima fase di applicazione del nuovo regime. La Commissione propone una percentuale a partire dalla soglia del tre per cento, sino a raggiungere la soglia del cinque per cento in un momento successivo. Si nota anche, su questo punto, che la grande differenza numerica tra alcuni comparti, da oltre un milione ad alcune decine di migliaia di addetti, potrebbe indurre a ritenere opportuna la previsione di soglie numeriche differenziate.

22) All'articolo 7, comma 1, occorre prevedere una disciplina speciale per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali presenti nell'amministrazione e dei funzionari direttivi e quadri. Questa fascia di dipendenti pubblici, essendo numericamente esigua rispetto al totale dei dipendenti dei rispettivi comparti, non potrebbe altrimenti avere voce alcuna nella contrattazione, poiché la norma in oggetto prevede che il dato elettorale sia espresso dalla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei dipendenti votanti. È evidente che in tal modo assai difficilmente le organizzazioni sindacali espressione di tali tipologie professionali potrebbero raggiungere le percentuali poste dalla legge. Lo stesso problema si pone con riferimento ai dirigenti: occorre chiarire con maggior precisione i criteri di calcolo della rappresentatività,

essendo inteso che il computo del cinque per cento dei voti dovrà essere effettuato avendo come riferimento l'area contrattuale della dirigenza.

23) All'articolo 7, comma 1, si deve prevedere che la consistenza associativa possa essere documentata anche in modo diverso dal conferimento della delega, facendo riferimento ad esempio al pagamento di quote associative annue.

24) Per quanto concerne l'articolo 7, comma 5, sembra opportuno distinguere i criteri di rappresentatività per l'ammissione alle trattative di rinnovo contrattuale da quelli necessari per il godimento di permessi, aspettative e distacchi sindacali. Occorre introdurre un criterio che preveda una soglia minima per il godimento, da parte delle associazioni sindacali, di aspettative e permessi sindacali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/93, calcolata a livello nazionale ovvero ad un livello sufficientemente ampio, che coincida almeno con una Regione.

25) All'articolo 7, comma 6, secondo periodo, occorre prevedere che il comitato paritetico sia costituito per ciascun comparto o area contrattuale e sia integrato, ove richiesto, dall'organizzazione sindacale sui cui voti o sulla cui consistenza numerica si controverte.

26) All'articolo 7, comma 7, il termine del 31 marzo deve essere definito come perentorio.

27) Oltre a prevedere soglie inferiori, secondo quanto rilevato al precedente punto 18), la Commissione rileva l'opportunità di prevedere all'articolo 8, limitatamente alla prima tornata contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative diversi da quello di cui all'articolo 7, comma 1, facendo anche riferimento alla presenza delle organizzazioni sindacali all'interno delle istituzioni o organismi pubblici rappresentativi delle categorie.

28) All'articolo 8 occorre prevedere, in via transitoria, la possibilità di sperimentare

tare forme di contrattazione integrativa anche prima della sottoscrizione dei prossimi contratti collettivi nazionali.

29) Sempre con riferimento all'articolo 8, la Commissione propone di introdurre una norma che in via transitoria, per la prima fase di applicazione della nuova disciplina, escluda dagli oggetti della contrattazione collettiva la ridefinizione dei comparti, al fine di evitare un pesante ritardo nell'avvio della negoziazione per i contratti in scadenza.

30) Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e

della Valle d'Aosta, riconosciuti come rappresentativi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. »

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 10,05.

ALLEGATO 1

Proposta di parere presentata dal relatore, deputato Cerulli Irelli.

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, commi 4 e 6, della legge n. 59/1997 ad emanare uno o più decreti contenenti ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti nell'articolo 11, comma 4, della delega, nonché nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, si rende opportuno uniformare il decreto alle norme della legge di delega, la quale richiede che sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro si garantiscano forme di consultazione alle organizzazioni sindacali « *firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti* » (articolo 11, comma 4, lettera *h*), legge n. 59/97). Lo schema di decreto garantisce invece la consultazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 7, comma 1, cioè alle organizzazioni che, in base ai requisiti posti dall'articolo 7, sono ammesse alla *contrattazione collettiva nazionale*.

2) All'articolo 1, comma 3, si prevede che i contratti collettivi di comparto possano prevedere discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico-scientifiche e di ricerca. Il decreto deve attenersi alla norma di delega (articolo 11, comma 4, lettera *d*), legge n. 59/97), la quale richiede che i decreti legislativi e la contrattazione « *stabiliscano una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca* », cioè stabilisce un obbligo e non una mera facoltà di dare disciplina distinta a determinate categorie professionali.

3) L'articolo 1, comma 4, a differenza del vigente articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialità che questo settore presenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione.

4) L'articolo 2, comma 6, omette ogni riferimento ad ipotesi di incompatibilità, che risultano invece previste dal vigente articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 29/93. Appare pertanto opportuno integrare la norma disponendo che non possano far parte del Comitato direttivo dell'ARAN persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in sindacati, ovvero che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o

di consulenza con le predette organizzazioni.

5) Al fine di garantire la continuità delle funzioni istituzionali dell'ARAN, all'articolo 2, comma 9, occorre inserire una norma che salvaguardi l'attuale patrimonio di professionalità ed esperienze presente all'interno dell'Agenzia, prevedendo la possibilità che il personale che vi è attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo possa optare per l'inquadramento in ruolo. Occorre inoltre introdurre una maggiore flessibilità nella gestione del personale, che risulta troppo rigida prevedendo esclusivamente personale di ruolo.

6) L'articolo 3 ha una formulazione letterale poco chiara; potrebbe essere riformulato in modo più preciso, con un primo comma indicante in generale il potere di indirizzo degli enti rappresentati nei confronti dell'ARAN, un secondo comma sull'esercizio del potere di indirizzo per quanto concerne le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato ed infine un terzo comma relativo alle altre amministrazioni.

7) Sempre relativamente all'articolo 3, comma 1, occorre rendere obbligatoria la costituzione di un comitato di settore per ogni comparto di contrattazione; ciò al fine di rendere più certo il procedimento di contrattazione, chiarendo in modo univoco quale sia l'interlocutore dell'ARAN sul versante delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

8) Alla fine dell'articolo 3, comma 5, vanno aggiunte le parole: « e il Governo », posto che nella relazione si afferma esplicitamente che per gli accordi quadro occorre costituire un organismo di coordinamento tra i vari comitati di settore e il Governo.

9) All'articolo 4, comma 3, si deve indicare il momento da cui decorre il termine per l'espressione del parere da parte del Comitato di settore o del Governo. Inoltre la norma prevede espressamente un termine (cinque giorni) solo

per il parere del Comitato di settore, nulla disponendo quanto al Governo. Occorre infine adeguare il decreto alla norma di delega, la quale prevede un termine di quindici giorni di tempo, decorsi i quali senza rilievi il Presidente dell'ARAN ha mandato a sottoscrivere il contratto.

10) All'articolo 4, comma 5, occorre prevedere in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende rilasciata in senso positivo.

11) L'articolo 4, comma 7, ha una formulazione che potrebbe consentire la sottoscrizione di un contratto da parte dell'ARAN anche nel caso di diniego di certificazione da parte della Corte dei conti. La norma deve essere riscritta precisando che la Corte dei conti, pur non potendosi esprimere sul merito delle scelte contrattuali, ha pieno titolo per pronunciarsi sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio del contratto e tale giudizio non può in alcun modo essere disatteso dall'ARAN. È da intendersi che, laddove la Corte si pronunci in senso positivo su tale compatibilità o laddove ometta di pronunciarsi nel termine di quindici giorni, in tal caso tutte le procedure per consentire all'ARAN la sottoscrizione dovranno chiudersi entro quaranta giorni.

12) All'articolo 5, comma 1, si deve prevedere che, per la contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni diverse dallo Stato, le suddette amministrazioni non possono impegnarsi in misura superiore all'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

13) All'articolo 6, comma 2, anche in ragione dell'espresso richiamo all'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, si deve prevedere che in ciascuna unità amministrativa possano essere costituite rappresentanze sindacali aziendali da associazioni sindacali *firmatarie* di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, cioè anche di *contratti integrativi*, e non solo —

come nella formulazione attuale dello schema di decreto — da parte delle organizzazioni sindacali che *partecipano alla contrattazione collettiva nazionale*.

14) L'articolo 6, comma 3, demanda alla contrattazione collettiva il compito di definire composizione e modalità elettorali dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale, ponendo la legge unicamente i vincoli della segretezza del voto, della proporzionalità del sistema elettorale e della periodicità del rinnovo. Appare preferibile stabilire con lo stesso decreto legislativo un termine fisso entro cui devono svolgersi le operazioni elettorali nelle varie unità amministrative. E così appare opportuna una norma che definisca la composizione dell'organismo, prevedendo la totale eleggibilità dei componenti della RSU, senza quote riservate di appartenenza.

15) Sempre con riferimento all'articolo 6, comma 3, appare opportuno che il quorum di firme necessario per presentare una lista per l'elezione della RSU sia richiesto a tutte le associazioni sindacali, anche a quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali (come avviene ormai per le elezioni politiche ed amministrative) o, meglio, non venga richiesto ad alcuna organizzazione. La previsione della soglia del 5 per cento per la presentazione delle liste, calcolata non sul numero dei lavoratori sindacalizzati, ma sul totale dei lavoratori occupati nell'unità amministrativa, rischia infatti di escludere a priori componenti sindacali numericamente minoritarie, ma significative all'interno dell'unità amministrativa. Deve inoltre tenersi presente che la Corte costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 1996 n. 244, ha affermato che « *l'indicatore collegato al numero di voti ottenuti in elezioni a suffragio universale indette nelle unità produttive [...] presuppone l'introduzione di una normativa che preveda elezioni aperte a tutti i sindacati (senza i limiti previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU) e inoltre*

fissi una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa ».

16) All'articolo 6, comma 3, occorre temperare l'esigenza di avere una sede unitaria di rappresentanza di tutto il personale con la tutela di forme di rappresentatività all'interno dell'unità amministrativa di dirigenti, funzionari direttivi, quadri e qualificate tipologie professionali.

17) Sempre all'articolo 6, comma 3, occorre stabilire che un organismo di rappresentanza unitaria del personale deve essere costituito non solo nelle unità amministrative che superino i quindici dipendenti, bensì ad ogni livello di contrattazione integrativa.

18) All'articolo 7, comma 1, si può prendere in considerazione la proposta di abbassare la soglia del cinque per cento prevista per l'ammissione alle trattative, almeno per la prima fase di applicazione del nuovo regime. Si nota anche, su questo punto, che la grande differenza numerica tra alcuni comparti, da oltre un milione ad alcune decine di migliaia di addetti, potrebbe indurre a ritenere opportuna la previsione di soglie numeriche differenziate.

19) All'articolo, comma 1, occorre prevedere una disciplina speciale per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali presenti nell'amministrazione e dei funzionari direttivi e quadri. Questa fascia di dipendenti pubblici, essendo numericamente esigua rispetto al totale dei dipendenti dei rispettivi comparti, non potrebbe altrimenti avere voce alcuna nella contrattazione, poiché la norma in oggetto prevede che il dato elettorale sia espresso dalla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei dipendenti votanti. È evidente che in tal modo assai difficilmente le organizzazioni sindacali espressione di tali tipologie professionali potrebbero raggiungere le percentuali poste dalla legge. Lo stesso problema si pone con riferimento ai dirigenti: occorre chiarire con maggior precisione i criteri di calcolo della rappresentatività,

essendo inteso che il computo del cinque per cento dei voti dovrà essere effettuato avendo come riferimento l'area contrattuale della dirigenza.

20) L'articolo 7, comma 4, nel combinato disposto con l'articolo 6, comma 5, dispone che la contrattazione integrativa sia condotta dalla rappresentanza unitaria del personale e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di comparto. Appare opportuno introdurre per la contrattazione integrativa ulteriori criteri di rappresentatività calcolati con riferimento al livello corrispondente di contrattazione, ammettendo quindi anche organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti nazionali ma rappresentative — in base ad un parametro stabilito con legge — al livello interessato.

21) Per quanto concerne l'articolo 7, comma 5, sembrerebbe opportuno distinguere i criteri di rappresentatività per l'ammissione alle trattative di rinnovo contrattuale da quelli necessari per il godimento di permessi, aspettative e distacchi sindacali. Mentre infatti appare ragionevole porre soglie maggioritarie per l'individuazione dei soggetti contrattuali,

per quanto riguarda invece la fruizione di diritti strumentali all'esercizio della libertà sindacale appare preferibile stabilire un principio di mera proporzionalità tra quota di rappresentatività e quota di permessi. In tal caso occorrerebbe determinare il monte-ore complessivo di permessi sindacali da distribuire in base alla rappresentatività delle singole organizzazioni, misurata non solo sulla base nazionale, ma anche tenendo presenti i dati riferiti ai vari livelli di contrattazione.

22) All'articolo 8 si potrebbe stabilire, per un periodo transitorio fino all'entrata a regime della nuova normativa, una soglia per l'ammissione alle trattative più bassa del cinque per cento, onde permettere un passaggio graduale ad una situazione che vedrà un restringimento dei soggetti legittimati alla contrattazione.

23) Relativamente all'articolo 8 sembra opportuno che per il comparto scuola, data la vicinanza con le consultazioni elettorali del 1996 per il rinnovo del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, siano fatti salvi tali risultati elettorali ai fini del computo della rappresentatività.

ALLEGATO 2

Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Osservazione soppressiva del punto 1) della proposta di parere.

Sopprimere il punto 1) del parere.

1.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 1) della proposta di parere.

Introdurre una norma transitoria relativa all'articolo 1 che escluda (in questa fase d'avvio) dalle procedure di contrattazione quella relativa alla definizione dei comparti, onde evitare un pesante ritardo nell'avvio della negoziazione per i contratti in scadenza.

2.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 2) della proposta di parere.

Alla fine del punto 2) aggiungere le parole: « ed ai quadri ».

3.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 2) della proposta di parere.

Nuovo comma 3, articolo 1.

« 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i

rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto devono essere previste discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca ».

4.

Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Osservazione integrativa al punto 2) della proposta di parere.

Articolo 1, comma 3 sostituirlo con il seguente:

« 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto sono previste discipline distinte per i dipendenti che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi oppure tecnico scientifiche e di ricerca ».

5.

Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 2) della proposta di parere.

Al punto 2) è opportuno inserire la previsione di una distinta disciplina contrattuale anche alla funzione docente. Dopo il punto finale, inoltre, si ritiene

necessario aggiungere il riferimento anche ai quadri per armonizzare, tra l'altro, la normativa a quanto previsto al punto 19) del parere.

5-bis.

Lubrano Di Ricco.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, dopo le parole « I dirigenti », le seguenti: « i quadri e le specifiche tipologie professionali concernenti professionisti iscritti agli albi »;

aggiungere altresì, dopo la parola « comparti » le seguenti: « nell'ambito dei quali viene distinta la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche categorie professionali »;

aggiungere, in fine, il seguente periodo « e dall'articolo 2, lettera g), punto 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sulla istituzione di una apposita area di contrattazione per la definizione del rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. ».

5-ter.

Frattini, Maggiore, Mundi.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Articolo 1, comma 4 sostituirlo con il seguente:

« 4. I dirigenti e le specifiche tipologie professionali concernenti i professionisti iscritti agli albi costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente ad uno più comparti, nell'ambito dei quali viene distinta la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche categorie professionali.

Resta fermo per la dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ».

6.

Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Dopo il punto 3) inserire il seguente:

« 3-bis) All'articolo 1, comma 4, a tutela della specificità degli interessi dei funzionari direttivi, nonché del loro ruolo di diretti superiori prevedere che l'area contrattuale autonoma del personale direttivo sia ordinata in due livelli con criteri di uniformità per capacità di funzioni ».

7.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Dopo il punto 3) inserire il seguente:

« 3-bis) L'articolo 1, comma 4, in considerazione della specificità della situazione dei quadri, costituiti in categoria con legge n. 190 del 13 maggio 1985, peraltro con grandi carenze attuative, preveda un'autonoma area contrattuale relativamente ad uno o più comparti ».

8.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Alla fine del punto 3) aggiungere le seguenti parole:

« Va altresì specificato che nell'ambito dell'area della dirigenza, viene distinta la disciplina relativa ai dirigenti da quella relativa alle specifiche categorie professionali ».

9.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

Dopo la locuzione « pare opportuno mantenere l'area autonoma di contratta-

zione » aggiungere « A tal fine occorre sostituire nel testo proposto dal Governo le parole: “i dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma” con le parole “i dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma ed a essi è assicurato un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali” ».

10.

Garra.

Osservazione aggiuntiva al punto 3) della proposta di parere.

All’articolo 1, comma 4, dopo le parole « successive modifiche » aggiungere il seguente periodo: « I quadri costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti ».

11.

Li Calzi.

Osservazione soppressiva del punto 4) della proposta di parere.

Le parole da « ovvero... » fino a « ...organizzazioni » sono soppresse.

11-bis.

Nieddu, D’Alessandro Prisco.

Osservazione modificativa del punto 4) della proposta di parere.

Le parole da « ovvero... » fino a « ...organizzazioni » sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « ovvero che non abbiano interrotto da almeno due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ».

11-ter.

Nieddu, D’Alessandro Prisco.

Osservazione aggiuntiva al punto 4) della proposta di parere.

Al punto 4) del parere aggiungere dopo le parole « abbiano avuto » le parole « negli ultimi cinque anni ».

12.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 4) della proposta di parere.

All’articolo 2, comma 6, introdurre, dopo il primo periodo, il seguente: « Non possono far parte del Comitato Direttivo persone che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ».

12-bis.

Frattini, Maggiore, Mundi.

Osservazione aggiuntiva al punto 4) della proposta di parere da trasformare in punto 4-bis).

All’articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 7. Fatto salvo quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative apposite norme di attuazione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano attivano la contrattazione per i settori o comparti del pubblico impiego i cui oneri finanziari gravano interamente sui propri bilanci attraverso apposite agenzie o organi preposti indicati da legge regionale o provinciale ».

12-ter.

Caveri.

Osservazione parzialmente soppressiva del punto 5) della proposta di parere.

Al punto 5) del parere cancellare dalle parole « Occorre... » sino alla fine del periodo.

13.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva del punto 8) della proposta di parere da trasformare in 8-bis).

All'articolo 2, introdurre le seguenti modifiche:

dopo il comma 7, aggiungere il comma 7-bis:

« 7-bis. I contributi di cui al comma 7 affluiscono al bilancio dell'ARAN, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città. In prima applicazione il contributo di cui al comma 7, lettera b), viene fissato in lire (7/8000) annue per dipendente di ciascuna pubblica amministrazione e viene anticipato all'ARAN all'atto dell'assegnazione del contributo di cui al comma 7, lettera a). Il contributo è successivamente rideterminato con le modalità previste dal comma 7, lettera b).

Nel comma 8 si propongono le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo la parola « autonomia » dovrebbe essere aggiunta anche la parola « amministrativa »;

dopo il secondo periodo dovrebbe essere aggiunto il seguente:

« I regolamenti sono sottoposti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento »;

il penultimo periodo è soppresso.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

« 9. La dotazione del personale dipendente dell'ARAN è costituita da 50 unità, ripartite tra personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 8. Alla copertura dei relativi posti si provvede - fatta salva mediante mobilità secondo la disciplina prevista dal capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive mo-

dificazioni, nonché, in via subordinata, tramite concorsi pubblici ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolato anche da norme di diritto privato. Ove siano utilizzate le procedure di mobilità vengono soppressi, nelle amministrazioni di provenienza, i posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'ARAN nel cui bilancio affluiscono le relative risorse ».

« 10. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale pari a n. 25 unità - ripartite con le modalità di cui al comma 9, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando - anche part-time - o fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime, salvo che per le voci retributive accessorie ivi compresa la produttività per il personale dei livelli e - per i dirigenti - la retribuzione di posizione e di risultato, che sono attribuite dall'ARAN secondo le vigenti disposizioni contrattuali. Il comando - di norma di durata annuale rinnovabile - ed il fuori ruolo, acquisito il consenso del personale interessato, devono essere resi operativi entro trenta giorni dalla richiesta dell'ARAN. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti del fondo di cui al comma 7, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni, anche in posizione di fuori ruolo se dipendenti pubblici, con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 8 ».

« 11. In sede di prima applicazione del comma) - con prelazione rispetto ai processi di mobilità ivi previsti e con i medesimi effetti - il personale comunque in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questo fissato - anche senza la dichiarazione di eccedenza da parte della amministrazione di appartenenza - ai fini dell'inquadramento

economico di godimento. La mobilità si perfeziona con l'assenso del Comitato direttivo. Il personale che non abbia richiesto la mobilità, è trattenuto in servizio, a domanda, nella posizione di comando o fuori ruolo in atto ».

« 12. Il personale che opera presso l'ARAN alla data di entrata in vigore del presente decreto è comunque trattenuto in servizio sino all'applicazione del comma 11 ».

13-bis.

Frattini, Maggiore, Mundi.

Osservazione aggiuntiva al punto 11) della proposta di parere.

Al punto 11), se il giudizio della Corte dei conti non può essere disatteso dall'ARAN, deve però potersi prevedere che il Governo possa autorizzare l'ARAN a firmare comunque, assumendosene la responsabilità.

14.

Massa.

Osservazione soppressiva del punto 12) della proposta di parere.

Al punto 12). Sopprimerlo.

Nel comparto degli enti locali non è possibile avere la disponibilità preventiva di bilancio da parte degli stessi.

15.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 12) della proposta di parere.

Dopo il punto 12) inserire il seguente:

« 12-bis. All'articolo 5, comma 2, sia soppressa l'ultima parte, dalle parole "con apposite clausole" alla fine del comma ».

16.

Gubert.

Osservazione soppressiva del punto 13) della proposta di parere.

Il punto 13) della proposta di parere deve essere abrogato.

17.

Giaretta.

Osservazione soppressiva del punto 13) della proposta di parere.

EMENDAMENTO AL PUNTO 13)

Sopprimerlo.

17-bis.

D'Alessandro Prisco.

Osservazione modificativa del punto 13) della proposta di parere.

Al punto 13), primo periodo, dopo le parole « associazioni sindacali » aggiungere le parole « partecipanti o » e dopo le parole « unità produttiva » aggiungere le parole « nonché le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività rispettante i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, ».

18.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 13) della proposta di parere.

Articolo 6, comma 2 sostituirlo con il seguente:

« In ciascuna unità operativa, le organizzazioni sindacali rappresentative, possono designare propri rappresentanti aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle predette organizzazioni sindacali spettano altresì le garanzie previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché le migliori condizioni derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n. 770

e dai successivi accordi o contratti collettivi in proporzione alla rappresentatività ».

19.

Carrara, Magnalbò, Migliori,
Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 14) della proposta di parere.

Introdurre la previsione di un termine ultimo per l'esigibilità delle elezioni delle RSU, oltre il quale il Governo possa indire le elezioni per i comparti inadempienti.

Va poi definito un regolamento tipo per quelli che non l'hanno definito, in modo che nessuno sia senza regolamento se non viene definito quello contrattuale.

20.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 15) della proposta di parere.

Nuovo comma 3, articolo 6.

3. Nelle unità amministrative che occupano oltre quindici dipendenti, ad iniziativa anche disgiunta delle medesime organizzazioni sindacali, viene altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. I contratti collettivi nazionali definiscono la composizione dell'organismo e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, un solo giorno di votazione nei singoli comparti compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative della unità amministrativa interessata, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre che alle organizzazioni sindacali firmatarie dei predetti contratti collettivi, ad altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con un proprio statuto da almeno un anno, e purché la lista sia corredata da un numero di firme

di lavoratori dell'unità amministrativa non inferiore al quattro per cento e comunque non inferiore a tre lavoratori. I contratti collettivi possono prevedere che, per le unità amministrative di modeste dimensioni, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più unità amministrative ubicate nel medesimo territorio.

21.

Carrara, Magnalbò, Migliori,
Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 15) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole « medesimo territorio ». aggiungere il seguente periodo:

« Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungono o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere costituita in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa ».

22.

Li Calzi.

Osservazione aggiuntiva al punto 15) della proposta di parere.

Alla fine del punto 15) aggiungere le seguenti parole:

« Va pertanto assicurata la possibilità di presentare liste anche da parte di dipendenti non appartenenti ad organizzazioni sindacali o appartenenti a organizzazioni sindacali costituite con proprio statuto da meno di un anno ».

23.

Gubert.

Osservazione soppressiva del punto 16) della proposta di parere.

Al punto 16). Sopprimerlo.

Si evidenzia un problema, senza indicare una soluzione. Inoltre si ritiene che la questione debba essere risolta in sede di contrattazione.

24.

Massa.

Osservazione soppressiva del punto 17) della proposta di parere.

Al punto 17). Sopprimerlo.

Siccome le RSU si realizzano sui posti di lavoro, non si comprende come possa essere prevista la RSU ad « ogni livello di contrattazione integrativa ».

25.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

« 17-bis. All'articolo 6, comma 4, sia riconosciuto che i contratti collettivi di ciascuna area autonoma della dirigenza possono prevedere le modalità di costituzione di rappresentanze sindacali unitarie della rispettiva dirigenza ».

26.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo l'osservazione 17) inserire la seguente:

« 17-bis. All'articolo 6 sia soppresso il comma 5 in quanto interferisce con le funzioni assegnate alla R.S.A. e contrasta con la garanzia dei diritti di informazione e di partecipazione dei rappresentanti

R.S.A. previsti dalla legge n. 300 del 1970 ».

27.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

« 17-bis. All'articolo 6, comma 5, alla fine siano aggiunte le seguenti parole: « o delle aree contrattuali autonome della dirigenza ».

28.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

« 17-bis. All'articolo 6, comma 5, si aggiunga alla fine il seguente periodo: « per quanto attiene al personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e istituzionali non è prevista la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ».

29.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Dopo il punto 17) inserire il seguente:

« 17-bis. All'articolo 6, il comma 5 sia riscritto in modo da rispettare la disciplina concernente la R.S.A. ».

30.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Articolo 6, comma 4.

Dopo il punto 17) inserire il seguente punto 17-bis:

Sempre all'articolo 6, comma 4, occorre al secondo periodo sostituire la

locuzione « sono trasferite » con le parole « sono assegnate ».

31.

Garra.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

Articolo 6, comma 5.

Dopo il punto 17) (o quello dello scrivente proposto col n. 17-*bis*) inserire il seguente punto 17-*ter*):

« Sempre all'articolo 6, comma 5, occorre al primo periodo sostituire la locuzione "esclusivamente" con la parola "altresì" ».

32.

Garra.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole « medesimo territorio » aggiungere le seguenti:

« Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il tre per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere costituita in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa ».

32-bis.

Frattini, Maggiore, Mundi.

Osservazione aggiuntiva al punto 17) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo va specificato che la partecipazione alle elezioni delle rappresentanze sindacali è garantita oltre che alle orga-

nizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi anche alle altre organizzazioni sindacali secondo i criteri stabiliti al punto 15) del parere.

Va altresì reso esplicito che tale diritto di partecipazione alle elezioni va garantito anche ai comitati di lavoratori all'uopo costituito che dovranno però raccogliere un determinato numero di sottoscrizioni.

33.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

All'articolo 6, comma 5, si suggerisce di sostituire nel primo rigo la parola « possono » con la parola « devono ».

In tal modo si rende ancor più esplicita la titolarità delle RSU nella contrattazione decentrata.

33-bis.

Bonato.

Osservazione soppressiva dei punti 18), 19) e 20) della proposta di parere.

Articolo 7. Sopprimerlo.

34.

Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

Aggiungere alle parole « si può prendere in considerazione la proposta di abbassare la soglia del cinque per cento prevista per l'ammissione alle trattative - » le seguenti: « alla soglia del tre per cento ».

34-bis.

Carrara.

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

Al punto 18) è necessario precisare che comunque la soglia massima non deve mai superare il cinque per cento.

34-ter.

Lubrano Di Ricco.

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

Articolo 7, comma 1.

« 1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al quattro per cento, tanto nel comparto o nell'area contrattuale, quanto in almeno tre regioni, calcolando a tal fine la media tra il dato associativo e quello elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenute nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato ».

35.

Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Osservazione modificativa del punto 18) della proposta di parere.

Articolo 7, comma 3.

« 3. Sono ammesse alla contrattazione collettiva per la stipulazione di accordi quadro o di altri accordi di livello interconfederale, le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi del comma precedente, in almeno un comparto o in una area contrattuale. Tali confederazioni sono altresì ammesse alla contrattazione collettiva del comparto o area contrattuale

cui sono ammesse le organizzazioni sindacali affiliate. Sono inoltre ammesse alla contrattazione collettiva nazionale di tutti i comparti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, le confederazioni a cui risultino affiliate organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi del comma precedente, in almeno quattro comparti ».

36.

Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 18) della proposta di parere.

All'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole « sia nel comparto o nell'area contrattuale, sia in almeno tre regioni » con le parole « o nel comparto, nell'area contrattuale, o in almeno tre regioni ».

37.

Bonato.

Osservazione parzialmente soppressiva del punto 19) della proposta di parere.

Al punto 19) si ritiene opportuno eliminare la categoria "funzionari direttivi", categoria quest'ultima che è invece l'unica prevista dall'articolo 2095 del codice civile e che pur essendo stata legislativamente prevista (decreto legislativo n. 29 del 1993 e legge n. 59 del 1997) non ancora ha visto stabilire i criteri di individuazione in fase contrattuale. Per la categoria quadri, inoltre, così come costituita dalla legge del 13 maggio 1985 occorre ammettere alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata le organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria dei quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. La contrattazione collettiva nazionale deve individuare i requisiti di appartenenza della categoria quadri così come costituita dalla legge n. 190 del 1995.

38.

Lubrano Di Ricco.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Punto 19), integrarlo cosicché esso sia scritto come segue:

All'articolo 7, comma 1, occorre prevedere una disciplina speciale per la rappresentatività delle specifiche tipologie professionali presenti nell'amministrazione e dei quadri, categoria di cui all'articolo 2095 del codice civile che è stata legislativamente introdotta (decreto legislativo n. 29 del 1993 e legge n. 59 del 1997) ma non sono ancora stati stabiliti i criteri di individuazione in fase contrattuale. Questa fascia di dipendenti pubblici, essendo numericamente esigua rispetto al totale dei dipendenti dei rispettivi comparti, non potrebbe altrimenti avere voce alcuna nella contrattazione, poiché la norma in oggetto prevede che il dato elettorale sia espresso dalla percentuale dei voti ottenuti rispetto al totale dei dipendenti votanti. È evidente che in tal modo assai difficilmente le organizzazioni sindacali espressione di tali tipologie professionali potrebbero raggiungere le poste dalla legge. Lo stesso problema si pone con riferimento ai dirigenti: occorre chiarire con maggior decisione i criteri di calcolo della rappresentatività, essendo inteso che il computo del cinque per cento dei voti dovrà essere effettuato avendo come riferimento l'area contrattuale della dirigenza.

Per la categoria quadri, così come costituita dalla legge n. 190 del 13 maggio 1985, occorre ammettere alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata le Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. La contrattazione collettiva nazionale deve individuare i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, così come costituita dalla richiamata legge n. 190 del 1985.

39.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

All'articolo 7, comma 1, aggiungere i seguenti periodi:

« Anche al fine d'una puntuale attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1, sono altresì ammesse le organizzazioni sindacali che, pur non raggiungendo il cinque per cento dell'area contrattuale, sono però rappresentative di specifiche tipologie professionali. Per le organizzazioni che esercitano il diritto di costituire le rappresentanze sindacali aziendali, il livello di rappresentatività non inferiore al cinque per cento del personale sindacalizzato va riferito soltanto al dato associativo ».

Aggiungere, inoltre, il seguente comma *1-bis*:

« Per la categoria dei quadri, di cui alla legge n. 190 del 1985, sono comunque ammesse alla contrattazione nazionale e decentrata le organizzazioni della categoria rappresentate nel C.N.E.L. La contrattazione collettiva nazionale individua i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, di cui alla legge n. 190 del 1985 ».

39-bis.

Frattini, Maggiore, Mundi.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole « ambito considerato », aggiungere il seguente periodo: « Per la categoria quadri, così come costituita dalla legge n. 190 del 13 maggio 1985, diversamente da quanto previsto dal precedente capoverso sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata le Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

La contrattazione collettiva nazionale deve individuare i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, così come

costituita dalla richiamata legge n. 190 del 1985 ».

39-ter.

Li Calzi.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Alla fine del punto 19) sostituire le parole: « l'area contrattuale della dirigenza » con le parole: « aree contrattuali autonome dei dirigenti e aree professionali ».

40.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Dopo il punto 19) inserire il seguente:

« 19-bis. All'articolo 7, comma 1, sia previsto che la consistenza associativa possa essere documentata anche in modo diverso dal conferimento di delega (per esempio attraverso il pagamento di quote associative annue ecc.) ».

41.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Dopo il punto 19) inserire il seguente:

« 19-bis. All'articolo 7, comma 1, si preveda di derogare dal requisito numerico nel caso di organizzazioni di particolari tipologie professionali non altrimenti rappresentate ».

42.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 19) della proposta di parere.

Dopo il punto 19) inserire il seguente:

« 19-bis. All'articolo 7, si sopprime il comma 4 riconoscendo autonomia con-

trattuale integrativa a livello decentrato e periferico anche con riferimento alle modalità ».

43.

Gubert.

Osservazione soppressiva del punto 20) della proposta di parere.

Al punto 20). Sopprimerlo.

Siccome la contrattazione integrativa può avvenire sulle materie e nei limiti del contratto nazionale, non si comprende come possano parteciparvi soggetti non sottoscrittori del contratto nazionale.

44.

Massa.

Osservazione soppressiva del punto 20) della proposta di parere.

Emendamento al punto 20). Sopprimere il punto.

44-bis.

Nieddu, D'Alessandro Prisco.

Osservazione soppressiva del punto 21) della proposta di parere.

Al punto 21). Sopprimerlo.

Non pare gestibile concretamente un simile sistema. Se è giusto consentire anche a tre lavoratori di costituirsi in sindacato a cui vanno garantiti i diritti di attività sindacale, non è pensabile che al di sotto di una soglia minima, abbiano anche diritto ad aspettative e distacchi. Tra l'altro non avrebbe significatività sul piano quantitativo.

45.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 21) della proposta di parere.

Dopo il punto 21) inserire il seguente:

« 21-bis. All'articolo 7, comma 6, prevedere che il comitato paritetico per la

soluzione di eventuali controversie sia costituito per ciascun comparto o area contrattuale autonoma e sia integrato, ove richiesto, dall'organizzazione sindacale sui cui voti o sulla cui consistenza associativa si controverte ».

46.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 21) della proposta di parere.

Dopo il punto 21) inserire il seguente:

« 21-bis. All'articolo 7, comma 7, il termine ivi indicato del 31 marzo sia definito « perentorio ». »

47.

Gubert.

Osservazione soppressiva dei punti 22) e 23) della proposta di parere.

Articolo 8. Sopprimerlo.

48.

Carrara, Magnalbò, Migliori,
Zacchera.

Osservazione modificativa del punto 22) della proposta di parere.

Al punto 22) anche se viene stabilita una soglia più bassa del cinque per cento per individuare i soggetti legittimati alla trattativa si verificherebbe una contraddizione con le indicazioni della stessa Commissione richiamate al punto 13) e seguenti del parere. Infatti, specialmente per l'accesso all'apertura delle trattative della prossima tornata contrattuale del pubblico impiego, l'adozione di qualsiasi soglia di rappresentatività oltre al requisito di organizzazione sindacale firmataria di contratto, nazionale o decentrato, contravverrebbe al dettato dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Pertanto non deve essere stabilita alcuna soglia per accedere alla prossima tornata contrat-

tuale, quindi è del tutto inutile l'articolo 8 del decreto legislativo in trattazione. Queste valutazioni vanno fatte considerando che il periodo transitorio tra l'inizio delle trattative contrattuali e le elezioni sarà breve e comunque avrà tempi delimitati.

Per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 si ritiene necessario eliminare la previsione del cinque per cento oltre alla firma dei contratti come requisito per partecipare alla contrattazione integrativa. Tale previsione renderebbe la norma transitoria addirittura peggiorativa della norma a regime che prevede l'unico requisito della firma dei contratti senza alcuna soglia.

Bisogna, inoltre, prevedere che qualunque soglia di rappresentatività verrà stabilita questa può essere raggiunta con le deleghe oppure — in alternativa — con i voti. Il testo del decreto legislativo ora prevede la media tra le deleghe e i voti, invece il parere della Commissione al punto 15), con il quale concordiamo, sostiene l'esigenza di fissare una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa.

È da considerare, infine, che manca qualsiasi riferimento alla necessità di verificare gli accordi attraverso referendum tra lavoratori interessati. Questo è un elemento di coinvolgimento diretto dei lavoratori nelle scelte contrattuali e non di democrazia interna alle organizzazioni sindacali.

48-bis.

Lubrano Di Ricco.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Fermo restando il punto 22) (contenuto nella proposta di parere del Presidente relatore) all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame sembra opportuno precisare, con riguardo al secondo comma del detto articolo, che sono ammesse alla contrattazione collettiva integrativa le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali

del comparto o dell'area contrattuale autonoma.

49.

Marotta.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Il punto 22) va integrato con il testo seguente da aggiungere alle parole « legittimati alla contrattazione »:

« A tal fine la rappresentanza non inferiore al cinque per cento dovrebbe essere ridimensionata al due virgola cinque per cento. Comunque tale requisito dovrebbe avere l'equivalente nella situazione di un sindacato di categoria al quale siano iscritti almeno il venti per cento dei dipendenti appartenenti al medesimo ruolo dell'Amministrazione in argomento ».

50.

Garra.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Nella legge si deve prevedere una forma di verifica del consenso da parte dei lavoratori nei confronti degli accordi raggiunti tra le parti sia nei contratti nazionali sia in quelli decentrati.

51.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

All'articolo 8, comma 3, va fissata una data di scadenza per le elezioni delle R.S.U. per far sì che in caso di inadempienza da parte delle Organizzazioni sindacali o degli enti, i lavoratori siano comunque tutelati dalla legge.

52.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole « del comparto » aggiungere le parole « o quelle » nell'intesa che la soglia da rispettare dovrà essere quella determinata ai sensi del punto 22) del parere.

53.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

All'articolo 8, comma 1, cancellare dalle parole « Si considera » sino alla fine del periodo.

54.

Bonato.

Osservazione aggiuntiva al punto 22) della proposta di parere.

Dopo il punto 22) inserire il seguente:

22-bis. All'articolo 8, comma 2, dopo le parole « contratti collettivi nazionali di comparto » aggiungere le parole seguenti: « o dell'area negoziale autonoma ».

55.

Gubert.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Nuovo articolo 8, comma 3:

« 3. Nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al quadriennio 1998-2001 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di costituzione, elezione e funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, la cui determinazione è rinviata ai contratti collettivi dall'articolo 6. Sono fatti salvi in ogni caso gli accordi vigenti che prevedono e regolano la costituzione

di rappresentanze unitarie del personale, sempreché non in contrasto con i principi e le disposizioni imperative previste dall'articolo 6 del presente decreto legislativo. che prevedono e regolano la costituzione di rappresentanze unitarie del personale, sempreché non in contrasto con i principi e le disposizioni imperative previste dall'articolo 6 del presente decreto legislativo. Le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale dovranno comunque svolgersi entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma ».

56.

Carrara, Magnalbò, Migliori,
Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Articolo 8. Aggiungere il comma seguente:

« Nell'ambito del comparto Scuola, in via transitoria, per le istituzioni di alta cultura (Accademie e Conservatori di musica) e fino al riordino del settore, sono riconosciute come maggiormente rappresentative e sono ammesse alla contrattazione nazionale, quelle organizzazioni sindacali di categoria che abbiano, sul totale delle deleghe riferite al settore, un numero di iscritti non inferiore al venti per cento ».

57.

Carrara, Magnalbò, Migliori,
Zacchera.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Al punto 23) aggiungere il seguente:

« 23-bis. Il decreto legislativo preveda una norma che indichi la necessità che vengano definite in sede contrattuale le modalità di consultazione dei lavoratori interessati, anche in vista dell'esigenza che la legge di riforma della rappresentanza

definisca le modalità con cui una quota rilevante degli interessati al contratto possano richiedere un referendum sull'accordo, che si intende confermato se la maggioranza lo approva ».

58.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Aggiungere il numero 24):

« All'articolo 8 si potrebbe prevedere, in via transitoria, la possibilità di sperimentare forme di contrattazione integrativa anche prima della sottoscrizione dei prossimi contratti collettivi nazionali ».

59.

Giaretta.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Emendamento aggiuntivo:

« Le disposizioni transitorie dovrebbero prevedere la possibilità di avviare forme di contrattazione collettiva integrativa secondo il nuovo e più autonomo regime, anche prima della stipulazione dei futuri contratti collettivi nazionali la cui data non è certa. Tali forme di contrattazione collettiva integrative potrebbero essere avviate d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ».

60.

D'Alessandro Prisco.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

Tra le disposizioni transitorie dovrebbe essere prevista la possibilità. Per le pubbliche amministrazioni, di sperimentare forme di contrattazione collettiva integrativa (nei limiti delle materie previste dal

contratto vigente), anche prima della definizione dei prossimi CCNL.

61.

Massa.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere. Da trasformare in punto 24).

All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. Quanto previsto dall'articolo 7 e dal presente articolo in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non si applica ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e della Valle d'Aosta, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, cui spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, pre-

visti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto ».

62.

Caveri.

Osservazione aggiuntiva al punto 23) della proposta di parere.

1. Sancire il diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i lavoratori.

2. Prevedere che in caso di disaccordo tra rappresentanza unitaria del personale e rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, sulla materia su cui verte il dissenso sia indetto un referendum tra i lavoratori interessati.

3. Prevedere che, su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o dei rappresentanti eletti, il contratto collettivo aziendale possa essere sottoposto al referendum risolutivo entro sette giorni dalla sua stipula.

63.

Tapparo.